



**KICKBOXING BOLZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
FEDERKOMBAT - CONI
Dal 1986**

VERBALE N. 2 DEL 24/11/2023

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER ADEGUARE LO
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/21**

Oggi, 24 Novembre 2023, alle ore 21.00, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, in videoconferenza, attraverso il link <https://meet.jit.si/assembleastraordkbbz241123> si è riunita in l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Kickboxing Bolzano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione nuovo testo Statutario ai sensi del D.Lgs. n. 36/21 e del D.Lgs. n. 39/21, come da ultimo modificati dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Magri Vito.

Considerati i Soci presenti, dei quali si allega l'elenco, prima di tutto il Presidente chiede la formale approvazione della modalità di tenuta dell'assemblea in quanto la stessa non è prevista dal vigente Statuto Sociale.

I Soci presenti approvano all'unanimità la modalità di tenuta dell'Assemblea e pertanto il Presidente, accertata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, rilevato che a norma di Statuto l'Assemblea si è validamente costituita in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei Soci presenti, ai sensi dell'art. 12 del vigente dichiara dunque aperta l'odierna Assemblea per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'O.d.G. nominando Segretario il Sig. Riolfi

c/o Magri Vito - 39100 Bolzano - Via Resia n. 180/15 - Cel. 3489325033
Codice fiscale n. 94027290215
e-mail : info@kickboxingbolzano.it - web : www.kickboxingbolzano.it
PEC : vito.magri@pec.kickboxingbolzano.it

 Banca Popolare · Volksbank

c/c 1162285 - Fil. 30 - IBAN: IT98 1058 5611 6040 5657 1162 285



Massimiliano. Ricorda, a tal fine, che il Segretario procede alla redazione dei Verbali delle riunioni dell'Assemblea e alla loro sottoscrizione unitamente al Presidente.

Con riferimento al primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente fa rilevare ai Soci presenti la volontà di assumere la nuova denominazione sociale da “ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS KICKBOXING BOLZANO” a “**KICKBOXING BOLZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**”, per brevità “**KICKBOXING BOLZANO A.S.D.**” ciò in quanto, da diversi anni, l'Associazione non si è più affiliata all'Ente di Promozione Sportiva LIBERTAS e pertanto si ritiene – coerentemente - di eliminare l'indicazione Libertas dalla denominazione sociale.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con voto unanime, nessuno contrario e nessun astenuto, delibera, di approvare la variazione della denominazione sociale.

Proseguendo nella trattazione del primo punto all'Ordine del giorno, il Presidente informa i Soci di alcune criticità rilevate nello Statuto sociale vigente e che rendono necessario intervenire per adeguare lo stesso al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, come da ultimo modificati dal D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, e alle normative previste dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal C.O.N.I. Dopo breve discussione tra i partecipanti, il Presidente dà lettura del nuovo testo Statutario composto da 34 articoli, soffermandosi quando richiesto a fornire le delucidazioni del caso.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con voto unanime, nessuno contrario e nessun astenuto, delibera, di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale, che lo si allega al presente Verbale sotto la voce A).

Inoltre, il Presidente chiede all'Assemblea Straordinaria dei Soci di ricevere mandato per svolgere ogni attività necessaria per la registrazione del presente Verbale e per rendere pubbliche le delibere adottate, sia verso l'Agenzia delle Entrate, sia provvedendo a comunicarlo alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva di riferimento, oltre agli adempimenti richiesti dal registro RAAS del Dipartimento dello Sport che quello RSS del Coni.

L'Assemblea Straordinaria prende atto e fornisce mandato al Presidente dell'Associazione di svolgere ogni attività necessaria: per la registrazione del presente Verbale all'Agenzia delle Entrate,

c/o Magri Vito – 39100 Bolzano – Via Resia n. 180/15 – Cel. 3489325033
Codice fiscale n. 94027290215

e-mail : info@kickboxingbolzano.it - web : www.kickboxingbolzano.it
PEC : vito.magri@pec.kickboxingbolzano.it

 **Banca Popolare · Volksbank**

c/c 1162285 - Fil. 30 - IBAN: IT98 1058 5611 6040 5657 1162 285



con richiesta di esenzione da Imposta di Registro ai sensi dell'art.12 comma 2-bis Decreto n. 36/21 e da Imposta di bollo ai sensi dell'art. 27- bis dell'allegata Tabella B al DPR 642/72; per rendere pubbliche le delibere adottate.


Al Punto 2) per la voce **Varie ed Eventuali** a fronte dell'organizzazione dei protocolli per adeguare l'Associazione alle linee guida previste dalla **FEDERKOMBAT** (Federazione di appartenenza) “ **PER LA PREDISPOSIZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E DEI CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE** “ che prevede la necessita di nominare un referente responsabile, Il Presidente propone la ratifica della decisione presa dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29/09/2023 (Verbale CD n. 3 del 29/09/2023) che conferisce l'incarico suddetto all'Istruttore Faccioli Alberto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci, con voto unanime, nessuno contrario e nessun astenuto, ratifica il conferimento dell'incarico sopra menzionato all'Istruttore Faccioli Alberto.


Non essendovi ulteriori punti all'Ordine del giorno da trattare né ulteriori argomenti su cui deliberare, alle ore 22.30 il Presidente, dichiara chiusa l'odierna riunione, previa stesura, lettura e approvazione del presente Verbale.

Il presente Verbale è costituito da n. 3 pagine + elenco partecipanti all'assemblea.

Il Presidente Magri Vito



Il Segretario Riolfi Massimiliano



UFFICIO TERRITORIALE BOLZANO
TERRITORIALES AMT BOZEN

Registrato in data odierna 05 DIC. 2023
Registriert mit heutigem Datum

al N. / unter Nr. ...2797

Serie 3 - Esatti / Eingezahlt € ...ESENTE - STEUERFR



c/o Magri Vito - 39100 Bolzano - Via Resia n. 180/15 - Cel. 3489325033
Codice fiscale n. 94027290215

e-mail : info@kickboxingbolzano.it - web : www.kickboxingbolzano.it
PEC : vito.magri@pec.kickboxingbolzano.it

 **Banca Popolare Volksbank**

c/c 1162285 - Fil. 30 - IBAN: IT98 1058 5611 6040 5657 1162 285



**ELENCO PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
IN VIDEOCONFERENZA DEL 24 NOVEMBRE 2023**

MAGRI VITO

ROMANELLI GUIDO

AMBROSINI MIRCO

FACCIOLI ALBERTO

RIOLFI MASSIMILIANO

SARTI LUCA

DE CARO MAURIZIO PER IL MINORE DUMAN LORENZO

CARLET FRANCESCA

MOLTENI LUCA

PASSARO ANTONIO

PESCOSOLIDO MONICA

VALMASONI ROBERTO

c/o Magri Vito – 39100 Bolzano – Via Resia n. 180/15 – Cel. 3489325033

Codice fiscale n. 94027290215

e-mail : info@kickboxingbolzano.it - web : www.kickboxingbolzano.it

PEC : vito.magri@pec.kickboxingbolzano.it

 **Banca Popolare · Volksbank**

c/c 1162285 - Fil. 30 – IBAN: IT98 I058 5611 6040 5657 1162 285





Allegato all'atto N. 2797/3
Anlage zum Akt Nr.

05 DIC. 2023

ALLEGATO A)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
KICKBOXING BOLZANO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – OGGETTO

Articolo 1 – Denominazione e costituzione

1. La **KICKBOXING BOLZANO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA** è costituita dal giorno 07 Ottobre 1986 per fini sportivi senza scopo di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, dell'art. 90 della L. 289/2002 e ss.mm. e ii., del D. Lgs. 36/2021 e relative ss.mm. e ii., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986.
2. Laddove possibile, nel rispetto delle norme sopracitate e di qualunque altra disposizione di legge, la denominazione sociale potrà essere utilizzata nella forma breve "**KICKBOXING BOLZANO A.S.D.**". In particolare, nella comunicazione istituzionale e promozionale, negli atti e nella corrispondenza e, più in generale, nell'uso corrente, è consentito l'impiego della locuzione "*Associazione Sportiva Dilettantistica*" anche nella sigla "A.S.D.", salvo non espressamente e diversamente previsto.
3. L'Associazione è costituita attualmente senza personalità giuridica, con riserva di presentare richiesta a seguito di delibera di Assemblea Ordinaria, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 39/2021.

Articolo 2 – Sede – Durata

1. L'Associazione sportiva ha sede legale in: Bolzano (BZ) – Via Resia n. 180/15 fermo restando quanto previsto dai successivi commi;
2. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, sezioni distaccate o uffici, sia amministrativi sia di rappresentanza, su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, anche a seguito di modifica statutaria.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare, di contro, il trasferimento della sede legale in altro luogo all'interno del medesimo Comune, senza necessità di modifica statutaria, fatto salvo il derivante obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

Articolo 3 – Oggetto Sociale e scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 s.m.i..
2. L'Associazione persegue le finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità di tutti i Soci, dell'elettività delle cariche associative e dell'obbligatorietà del rendiconto, con esclusione di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, anche di natura etnica, religiosa, di genere e politica.
3. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, e si propone di:
 - a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline legate alla KICKBOXING,

in tutte le sue forme e varianti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, secondo quanto riconosciuto e regolamentato dal CONI, dalla FEDERKOMBAT e dagli enti di promozione sportiva ai quali eventualmente l'associazione risulterà affiliata;

- b) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, altresì, in tutte quelle discipline che abbiano un rapporto di propedeuticità e/o di preparazione e/o recupero della condizione fisico-atletica rispetto alla KICKBOXING, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, ovvero che rappresentino un utile strumento alla promozione di stili di vita sani per mezzo del movimento, dell'attività motoria e della ginnastica, per tutte le fasce di età e tipologie di persone, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: arti marziali, attività ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness, attività motorie finalizzate al benessere e attività motorie acquatiche;
- c) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, infine, in altre discipline sportive individuali o di squadra, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse attività, organizzate sotto l'egida del CONI attraverso le corrispondenti FSN, DSA o EPS, riconosciuti dal CONI stesso, previa delibera del consiglio direttivo che dovrà, tra le altre cose, sancire l'attivazione del relativo nuovo settore di attività e l'adesione dell'associazione alla FSN, DSA o EPS di riferimento; l'attivazione di un nuovo settore, e la promozione di una nuova disciplina sportiva rispetto alla previsione dei punti a) e b) del presente articolo, non rappresenterà una modifica statutaria ma solamente una integrazione esplicita, statutariamente prevista, dei punti a) e b), rappresentata dal presente punto c) dell'art.3.
4. L'Associazione ha facoltà di realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e allo svolgimento delle discipline sportive praticate con delibera del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.
5. L'Associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.
6. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alle precedenti lettere a), b) e c), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);
 - organizzare e gestire la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati ovvero gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;
 - esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, tra le altre, sponsorizzazione, attività promo-pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento, cessione di attrezzi sportivi, accessori e abbigliamento tecnico;
 - attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari, per lo svolgimento di attività sportive e/o per gestire, anche temporaneamente, impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate;
 - collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dagli enti sportivi affiliati o da altri soggetti promotori degli stessi eventi;
 - organizzare altre attività sociali, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La facoltà di individuare ulteriori attività secondarie da esercitare o da realizzare, sempre e in qualunque momento possibile, è rimessa al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne preventivamente l'attivazione.

7. Ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 4 – Misure e strumenti per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione

1. L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 3/2021, al D.Lgs. n. 39/2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Articolo 5 – Affiliazione

1. Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive dell'Organismo Affiliante, del **C.I.O.**, del **C.O.N.I.**, dell'**I.P.C.** e del **C.I.P.**
2. L'Associazione si impegna ad accettare incondizionatamente i provvedimenti disciplinari e le decisioni assunte dai competenti organi degli enti sportivi.
3. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti federali delle **F.S.N. – D.S.A. – E.P.S.** a cui l'Associazione intenderà affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
4. L'Associazione si impegna a tesserare alla **F.S.N. o D.S.A. o all'E.P.S.**, per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti ovvero tutti i soggetti per cui la regolamentazione dell'Organismo Affiliante prevede lo status di tesserato.
5. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del **C.I.O.** e del **C.O.N.I.** e, ove paralimpici riconosciuti dall'**I.P.C.** e dal **C.I.P.**, e/o **F.S.N. - D.S.A. - E.P.S.**
6. L'Associazione s'impegna altresì a garantire il corretto e regolare svolgimento delle assemblee dei propri Atleti e dei Tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali così come previsto dalle norme delle singole discipline sportive a cui risulta affiliata. Nel caso in cui il numero di Atleti o Tecnici non consentano lo svolgimento di dette assemblee, il rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti della rispettiva Federazione sportiva, è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ASSOCIATI – NORME DI AMMISSIONE – CATEGORIE - DECADENZA

Articolo 6 – Soci

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, tutte le persone fisiche di ogni genere che partecipano alle attività sociali, sportive e/o ricreative e/o ludiche svolte dall'Associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della correttezza sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e degli enti sportivi (**F.S.N. –**

D.S.A. o E.P.S.) di riferimento e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

2. All'atto della consegna del modulo di domanda di adesione e del relativo ricevimento da parte dell'Associazione, ovvero alla data del versamento della quota associativa qualora antecedente alla data di consegna della domanda stessa, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio fatta salva la facoltà riservata al Consiglio Direttivo di sospendere la qualifica conseguita per gravi e/o urgenti motivi. Tale sospensione deve sempre essere motivata e deve essere comunicata prontamente al socio "sospeso"; contro la sospensione deliberata dal Consiglio Direttivo è sempre ammesso appello all'Assemblea Ordinaria dei Soci, nella prima seduta utile successiva alla delibera di sospensione o comunque entro 90 giorni dalla richiesta di appello pervenuta per iscritto al Consiglio Direttivo, a mezzo raccomandata (anche a mano) o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
3. Alla sospensione, potrà seguire, dopo i dovuti accertamenti e approfondimenti, la riacquisizione a pieno titolo della qualifica di socio ovvero, in caso di riscontro negativo, la dichiarazione della nullità della procedura e la mancata conferma a socio del richiedente.
4. L'esito negativo di un eventuale procedimento di sospensione comporterà, inoltre, l'impossibilità a presentare una nuova domanda di ammissione a socio per l'anno sociale in corso e per quello successivo. Dal secondo anno sociale seguente, la domanda potrà essere ripresentata e l'iter di ammissione riattivato come da previsione statutaria.
4. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. In ogni caso è esclusa la temporaneità della qualifica di socio e della partecipazione alla vita associativa.
6. L'Associazione garantisce a tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione la facoltà di presentare domanda di tesseramento, mettendo altresì a disposizione la relativa modulistica.

Articolo 7 – Diritti e doveri dei Soci

1. La qualifica di Socio si acquisisce e, poi, si mantiene previo pagamento di una Quota Associativa annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
2. Tutti i Soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali.
3. Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente art. 6, comma 4, del presente Statuto.
4. Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 17 del presente Statuto.
5. I Soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dal Consiglio Direttivo e di frequentare la sede sociale dell'Associazione e le sedi di abituale svolgimento delle attività dello stesso sodalizio, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
6. I Soci sono obbligati ad osservare il presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
7. I Soci hanno l'obbligo:
 - a) di mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri Soci e di osservare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine;
 - b) di versare, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, la Quota Associativa annua;

- c) di osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell'Associazione, nonché quelli del C.O.N.I. ed eventualmente del C.I.P. e degli organismi internazionali di riferimento, dalla stessa recepiti, e accettarli come personalmente cogenti.
8. I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del Patrimonio sociale dell'Associazione.
 9. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione alle competizioni sportive nazionali e/o estere e a *stage* tecnici ovvero ulteriori eventi o manifestazioni, comunque denominati, attinenti all'attività sportiva dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo può altresì garantire premi, comunque denominati e in qualsiasi forma, in base ai risultati sportivi conseguiti.

Articolo 8 – Decadenza dei Soci

1. I Soci cessano di far parte dell'Associazione nei seguenti casi:
 - a. dimissioni volontarie, da presentarsi per iscritto entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - b. mancato pagamento della quota associativa annuale, entro la scadenza eventualmente fissata con delibera del Direttivo ovvero, qualora non sia stabilita esplicitamente una scadenza diversa, entro l'ultimo giorno dell'anno sociale al quale la quota associativa dovuta si riferisce; nel caso la scadenza sia fissata con delibera del Direttivo, la comunicazione ai soci interessati deve arrivare entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non abbia provveduto al versamento entro il termine, fissato o previsto, decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile e riporta la cancellazione del nominativo dal libro soci del sodalizio con la stessa data di scadenza del mancato versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
 - c. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli enti sportivi;
 - d. scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 32 del presente Statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), è assunto dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale è convocato il Socio interessato, si procede in contraddittorio con l'interessato. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più ammesso nell'Associazione.

Articolo 9 – Tesserati

1. L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo suppletivo, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di **Tesserati** e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara).
3. I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Organismo Affiliante.
4. Il Tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenza

dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

5. L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.
6. I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.
7. I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.
8. La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Articolo 10 – Tesserati minorenni

1. Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021, la richiesta di tesseramento del minore è presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 *bis* e seguenti del Codice civile.
3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi

1. Gli organi sociali dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo;
 - d) il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 – Funzionamento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni Ordinarie e Straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola con il pagamento delle Quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.
4. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.
7. Il Segretario dell'Assemblea, se nominato, redige il verbale della riunione con l'indicazione dei nomi di tutti i Soci partecipanti e relativa firma degli stessi. Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa nonché dagli scrutatori se nominati.
8. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione e accessibilità.
9. L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e non discriminazione dei Soci. In particolare, è necessario che:
 - a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare regolarmente alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13 – Diritti di partecipazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci

1. Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione spetta ai Soci in regola con il versamento della Quota Associativa annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un Associato.

Articolo 14 – Assemblee dei Soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro Soci e in regola con il versamento delle Quote associative.
2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice - Presidente, oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede Ordinaria sia Straordinaria.

3. Sono ammesse le Assemblee con modalità “da remoto” ai sensi dell’art. 12, comma 9, del presente Statuto.
4. L’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, è convocata con affissione della Convocazione presso la sede sociale, le sedi dove abitualmente si svolge l’attività sportiva e sociale e/o mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “*Avviso di Convocazione*”, da comunicare altresì all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni Associato, almeno 8 giorni prima (10 per l’Assemblea Straordinaria) rispetto alla data della riunione. Sostituisce l’invio tramite posta elettronica, la comunicazione effettuata, al recapito cellulare indicato dal socio in sede di adesione, tramite un’applicazione di messaggistica istantanea (a titolo di mero esempio: WhatsApp e Telegram) in grado di restituire una notifica di consegna e/o di apertura del messaggio inviato.
5. Nella Convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno con i punti da trattare.
6. L’Assemblea è indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio consuntivo e per l’esame del Bilancio (o Rendiconto) preventivo.
7. L’Assemblea Ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei Regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del presente Statuto.
8. La convocazione dell’Assemblea Ordinaria “elettiva” si svolge ogni 4 anni, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. L’assemblea dei Soci elegge direttamente, e con due votazioni distinte, il Presidente dell’Associazione e, poi, gli altri componenti del Consiglio Direttivo. Il numero dei Consiglieri da eleggere è variabile, da un minimo di due ad un massimo di sei, in funzione dei Soci iscritti e delle attività da svolgere, su preventiva delibera dell’Assemblea dei Soci.

Articolo 15 – Validità dell’Assemblea

1. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
2. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei Soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’Assemblea Ordinaria, sia l’Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Ai sensi dell’art. 21 c.c. per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

Articolo 16 – Assemblea Straordinaria dei Soci

1. L’Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente almeno 10 giorni prima dell’adunanza con le modalità di cui all’art. 14, comma 4, del presente Statuto. Nell’atto di Convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco dei punti all’ordine del giorno da trattare.
2. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto Sociale, nonché su ogni attività connessa e/o collegata; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un massimo di sette componenti, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Soci. I componenti in carica dovranno tutti essere tesserati ovvero dovranno tesserarsi alla relativa **Federazione (F.S.N. – D.S.A.)** di riferimento o **E.P.S.** in qualità di dirigenti. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Vice - Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Tali ultime due cariche potranno essere ricoperte anche dalla stessa persona.
2. Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci fondatori dell'Associazione.
3. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.
È previsto, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'assolvimento del proprio incarico e per la partecipazione a riunioni fuori dalla sede sociale.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica **quattro anni** ed i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni, regolarmente tesserati alla **Federazione (F.S.N. – D.S.A.)** di riferimento o **E.P.S.**, in regola con il pagamento delle Quote Associate, che non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai Regolamenti del **C.O.N.I.** e della Federazione di appartenenza e che non siano stati assoggettati da parte del **C.O.N.I.** o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire **qualsiasi** carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima **F.S.N., D.S.A. o E.P.S.** riconosciuti dal **C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P.**, fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affiliati.
7. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
9. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale datato e numerato, riportato su di un Libro anche a fogli mobili numerati in tutte le sue pagine, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne per trasparenza la massima diffusione.

Articolo 18 – Dimissioni del Consiglio Direttivo

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di Consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva. In caso di dimissione o impedimento del Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo nomina un consigliere cui attribuisce le relative funzioni.

3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate a tutti gli Organismi cui l'Associazione aderisce unitamente ad una copia del relativo verbale di delibera.

Articolo 19 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità e comunque **non meno di due volte l'anno**.
2. Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi degli artt. 12 comma 9 e 14, comma 3, del presente Statuto.

Articolo 20 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. curare gli affari d'ordine amministrativo e redigere il Rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
 - b. stabilire le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta l'anno e convocare, ove necessario, l'Assemblea Straordinaria nel rispetto dei *quorum* di cui all'art. 12, comma 2;
 - c. determinare l'importo delle Quote Associative d'iscrizione e i contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc.;
 - d. attuare le finalità previste dallo Statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
 - e. eleggere, nel proprio seno, le cariche di Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, potendo queste ultime due cariche essere assunte dalla medesima persona (purché diversa dal Presidente o dal Vice Presidente);
 - f. amministrare i beni sociali e di curarne l'incremento;
 - g. decidere su tutte le questioni che interessano il normale funzionamento economico-sportivo dell'Associazione;
 - h. assumere le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali Volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. in materia di lavoro sportivo;
 - i. elaborare proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - j. istituire Commissioni e nominare rappresentanti in Organismi Pubblici e Privati, Federazioni e altri Enti;
 - k. nominare facoltativamente tra gli Associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l. redigere gli eventuali Regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea degli Associati;
 - m. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci, che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
 - n. deliberare sulla sospensione dell'iter di ammissione, per gravi e/o urgenti motivi, e sulla esclusione dei Soci;

- o. nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, D. Lgs.36/2021;
- p. istituire, facoltativamente, un apposito Organismo di Vigilanza che supervisioni e supporti il funzionamento del modello organizzativo dell'associazione, implementato e finalizzato alla prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni;
- q. curare l'interesse dei Soci e dell'Associazione nei confronti di altre società sportive e pubblici poteri, sia direttamente che tramite la **Federazione (F.S.N. – D.S.A.)** di riferimento o l'**E.P.S.**;
- r. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 21 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati.
2. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.
3. Presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede alla loro convocazione; vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la legale rappresentanza dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione ovvero, in caso di impossibilità di svolgimento del Consiglio Direttivo, senza indugio.

Articolo 22 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 23 – Obblighi di Comunicazione

1. La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti unitamente a copia del verbale entro 30 giorni dalla variazione, salvo differente termine previsto dai regolamenti dell'Organismo Affiliante.
2. Le variazioni di cui al precedente comma devono essere altresì comunicate, unitamente a copia del verbale, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche entro il 31 gennaio dell'anno successivo alla variazione, ovvero entro il diverso termine previsto dalla normativa vigente applicabile.

Articolo 24 – Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni

1. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, ha lo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. 36/2021.
2. Le funzioni, le responsabilità, i requisiti e le procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui al precedente comma, nonché le misure per garantirne la competenza, l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale sono individuate e regolamentate dall'apposito Modello Organizzativo e di Gestione dell'attività sportiva della associazione.
3. In ogni caso, la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui ai precedenti commi è effettuata entro e non oltre il 1° luglio 2024.

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 25 – Il Rendiconto

1. L'Associazione redige e tiene regolarmente il Rendiconto economico-finanziario.
2. Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto dell'Associazione, sia preventivo sia consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Il Rendiconto consuntivo ha la funzione di informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.
4. Deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del Rendiconto stesso.
5. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Rendiconto da parte dell'Assemblea. In questo caso si applica quanto previsto l'art. 18, comma 2, del presente Statuto.

Articolo 26 – Anno Sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario hanno la durata di un anno e coincidono con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) di ciascun anno.

Articolo 27 – Il Patrimonio e il divieto di distribuire degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - a. quote e contributi degli associati;
 - b. corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati a fronte della partecipazione alle attività organizzate dal sodalizio;
 - c. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - d. eredità, donazioni e legati;
 - e. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - f. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - g. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - h. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - i. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - j. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - k. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.;
 - l. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del Rendiconto.
2. I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle Quote associative annuali ed eventuali contributi suppletivi determinati dal Consiglio Direttivo, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale.
3. L'Associazione destina eventuali Avanzi di gestione e/o Utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
4. Le somme versate per le Quote associative annuali, non sono rimborsabili in nessun modo, neppure agli eredi in caso di morte.
5. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di

scioglimento individuale del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.

6. Trovano altresì applicazione l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-*bis*, D.Lgs. 112/2017.
7. L'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche non comporta l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie cui all'art. 30, comma 1 del decreto legge 29.11.2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

LAVORATORI – VOLONTARI – DILETTANTISMO

Articolo 28 – Lavoratori e Volontari

1. Il rapporto di lavoro sportivo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 25 e ss. del D.Lgs. 36/2021.
2. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e ss., D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. a far data dalla sua decorrenza, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
3. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.
4. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs. 36/2021, che svolge verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del **C.O.N.I.**, del **C.I.P.** e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato, le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
5. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei Volontari, ivi compresi i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in conformità all'art. 25, comma 6, del D.Lgs. 36/21, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario, o di lavoratori sportivi ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, nonché di lavoratori autonomi o subordinati per le mansioni non contemplate dal predetto decreto. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 36/2021. Ricorrendone i presupposti, l'Associazione può altresì avvalersi per l'espletamento delle proprie attività sportive di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente. In ogni caso, non sono lavoratori sportivi, ai sensi del Titolo V-Capo I del D.Lgs. 36/21, coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
6. Le prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente, nel rispetto della normativa vigente. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal **C.O.N.I.**, dal **C.I.P.** e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'art. 36, comma 6 *quater*, D.Lgs. 36/2021. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
7. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione cui il Volontario è Socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
8. È previsto in ogni caso l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i Volontari, in capo all'Associazione che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

9. L'Associazione si impegna ad acquisire ogni documento utile e/o necessario per le finalità di cui al presente articolo ai sensi della normativa vigente applicabile, ivi compreso quanto previsto dall'art. 33, ultimo comma, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Articolo 29 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

1. Il rapporto di lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo intercorrente con l'Associazione è regolato dall'art. 28 del D.Lgs. 36/2021.
2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i requisiti di cui all'art. 28, comma 2 del D.Lgs. 36/2021.
3. L'Associazione provvederà a comunicare secondo Legge al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, nelle forme e modalità di cui all'art. 6 del D.Lgs. 39/2021, nonché delle relative disposizioni attuative.

PREGIUDIZIALE SPORTIVA

Articolo 30 – Pregiudiziale sportiva

1. L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
2. Nelle materie di cui al comma 1, l'Associazione e i suoi tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del C.O.N.I. e del C.I.P. gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo.
3. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra l'Associazione e gli atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del C.O.N.I. o del C.I.P. o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi della normativa vigente, è disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo.

NORME TRANSITORIE

Articolo 31 – Disciplina transitoria

1. Le disposizioni e gli obblighi discendenti dalle normative richiamate nel presente Statuto devono intendersi decaduti e superati in caso di abrogazione della normativa da cui discendono.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 32 - Scioglimento

1. La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta Straordinaria e validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati aventi diritto di voto, con esclusione delle deleghe, come previsto dall'art.21, comma 3, del Codice Civile.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni

in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva o direttamente alla **Federazione (F.S.N. – D.S.A.)** o all'**E.P.S.** di riferimento, e comunque per finalità di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 117/2017, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

NORMA DI RINVIO


Articolo 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.
2. È integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il **C.O.N.I.**, o le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata, possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.
3. Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.
4. Il presente Statuto è stato approvato nella seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci celebrata il giorno 24/11/2023

Bolzano, li 24 Novembre 2023

Firma

Il Presidente Magri Vito



Il Segretario Rolfi Massimiliano